

SCHEMA di STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO “N. Cognome ” CITTA’

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituito il **GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO “N. Cognome” Città**, polisportiva dilettantistica, apolitica e senza fini di lucro, che di seguito sarà denominato semplicemente Gruppo Sportivo;
2. Esso è costituito ai sensi dell’articolo 6 della Legge 10 agosto 2000, n. 246 con la quale la promozione dell’attività sportiva è riconosciuta quale compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia con riferimento alla professionalità che come elemento di sviluppo sociale finalizzato all’accrescimento del prestigio dell’Amministrazione Antincendi nel più vasto ambito del patrimonio sportivo nazionale e della Legge 31 marzo 2000, n. 78, articolo 6, comma 4, lett. b), che prevede l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali da parte dei Gruppi Sportivi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l’affiliazione ed il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche;
3. Il Gruppo Sportivo ha sede in (città), Via/Piazza ;
4. La durata del Gruppo Sportivo è illimitata e lo stesso potrà essere sciolto con provvedimento del Comandante Provinciale, previa comunicazione all’Ufficio per le Attività Sportive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
5. I colori sociali sono il rosso ed il bianco.
6. Il logo utilizzabile per il vessillo, per l’abbigliamento, per gli accessori e per l’equipaggiamento tecnico di cui fanno uso gli atleti del Gruppo Sportivo nell’espletamento delle loro attività è riportato nell’allegato A, mentre nell’allegato B viene indicata la tipologia dell’abbigliamento sportivo e la determinazione delle superfici da destinare ad eventuali sponsor.

Articolo 2 – SCOPI

1. Il Gruppo Sportivo ha per scopo istituzionale l'educazione, la formazione e l'addestramento, finalizzati all'avviamento ed alla pratica dello sport dilettantistico sia agonistico, sia amatoriale, del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di (città), che dimostri particolari attitudini, dei loro figli e simpatizzanti.
2. In particolar modo si prefigge:
 - a. l’esercizio, la diffusione e la propaganda delle discipline olimpiche ovvero degli sport delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
 - b. la formazione ed il perfezionamento degli atleti e dei tecnici nelle varie specialità.;
 - c. l'organizzazione e la partecipazione alle gare;
 - d. la promozione di iniziative culturali connesse allo sport, soprattutto nelle zone che richiedono un recupero sociale.
3. L'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento ed a tal fine il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne agevola la pratica sia come elemento di formazione

professionale sia come impegno sociale, mettendo a disposizione le strutture sportive e logistiche, costituite dagli ambienti in cui si svolge l'attività del Gruppo Sportivo. Tali ambienti sono a disposizione del Gruppo sportivo solo durante l'espletamento dell'attività dello stesso e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Gruppo Sportivo esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non. Per il miglior raggiungimento degli scopi istitutivi, il Gruppo Sportivo potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Esso accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte del Gruppo Sportivo, in qualità di atleti, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio del Gruppo Sportivo, delle Federazioni Sportive Nazionali e dei loro organi;
2. tutti coloro i quali intendono far parte del Gruppo Sportivo dovranno redigere una domanda su apposito modulo. I minorenni acquisiranno in tal modo anche la qualifica di "Aspirante Vigile Volontario", mentre i maggiorenni dovranno iscriversi - secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 362 del 02/11/2000 - nelle liste dei Vigili Volontari;
3. la qualifica di atleta del G. S. VV. F. conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, qualora non venisse rispettato quanto enunciato al punto 1), potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello;
4. in caso di domanda di ammissione ad atleta presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Gruppo Sportivo e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'atleta minorenne;
5. il Gruppo Sportivo dovrà tesserare alle Federazione Sportive Nazionali tutti i propri atleti.

Articolo 4 - AFFILIAZIONE

1. Il Gruppo Sportivo è affiliato alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per gli sport che vengono praticati, impegnandosi a rispettarne gli statuti, i regolamenti e le disposizioni;

Articolo 5 - ORGANI

Il Gruppo Sportivo – proporzionalmente alle attività svolte - è strutturato ed organizzato funzionalmente come segue:

IL PRESIDENTE: carica che compete al Comandante Provinciale VV. F. Allo stesso, in quanto funzionario delegato, fanno capo tutte le responsabilità d'ordine gestionale e amministrativo. Egli ha la rappresentanza legale del Gruppo Sportivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; nomina i responsabili delle Sezioni tra il personale in servizio ed in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, su loro indicazione, il personale tecnico del Gruppo Sportivo; su proposta del Consiglio Direttivo, e previa autorizzazione dell'Ufficio per le Attività Sportive, provvede all'istituzione o alla soppressione delle Sezioni sportive; sentito il Consiglio Direttivo provvede agli eventuali trasferimenti di sede delle sezioni sportive. Il Presidente può nominare un Vice presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo, da scegliere tra il personale appartenente all'area funzionale "C";

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: presieduto dal Presidente del Gruppo Sportivo annovera tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario Generale, i Rappresentanti di Sezione, il Direttore Tecnico, il Rappresentante degli Atleti, il Responsabile Amministrativo Contabile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, per:

fare il consuntivo della stagione agonistica; definire la programmazione dell'attività agonistica e amatoriale; espletare le pratiche amministrative che gli competono; aggiornare l'organico tecnico e degli atleti, conferendo o revocando incarichi; proporre l'istituzione o la soppressione delle sezioni; esprimere parere sul loro trasferimento di sede.

Esso s'intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito, in quanto per questa carica non è previsto emolumento alcuno.

Essi inoltre – compreso il Presidente - non possono essere tesserati come dirigenti presso altre società affiliate per la stessa Federazione Sportiva;

IL SEGRETARIO GENERALE: è nominato dal Presidente e, sulla base delle indicazioni dello stesso, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente stesso e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e assolve a tutti gli adempimenti necessari per la conduzione del Gruppo Sportivo, di concerto con i tecnici ed i consiglieri;

IL DIRETTORE TECNICO: designato dal Presidente, è il coordinatore dei responsabili tecnici di disciplina e, in seno al Consiglio Direttivo, si fa portavoce delle istanze dei tecnici; può essere scelto anche tra personale esterno all'Amministrazione;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE: è designato dal Presidente tra il personale appartenente al servizio amministrativo contabile della sede VV. F. e può ricoprire anche il ruolo di Segretario Generale;

I RESPONSABILI DI SEZIONE: i responsabili delle sezioni sportive agonistiche e giovanili in cui il Gruppo Sportivo si articola, devono essere scelti fra il personale in servizio ed in quiescenza con provata competenza in ambito sportivo; essi sono nominati dal Dirigente della sede VVF e sono membri del Consiglio Direttivo;

IL RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI: scelto dagli atleti tra coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età, si fa portavoce delle istanze degli atleti in seno al Consiglio Direttivo.

Gli incarichi di Vice Presidente, di Segretario Generale e di addetto al Servizio Amministrativo Contabile sono riservati esclusivamente al personale in servizio.

Articolo 6 - TESSERATI

I tesseramenti alle sezioni sportive sono ammessi fino alla copertura dei posti disponibili nelle discipline sostenute dal Gruppo Sportivo. Gli appartenenti al C.N.VV.F. ed i loro congiunti hanno diritto di precedenza a parità di requisiti e data di richiesta.

Il contegno e la disciplina dei tesserati devono conformarsi ai doveri morali e al decoro proprio di tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono tesserati del G.S.VV.F.:

I TECNICI: i responsabili tecnici delle attività sportive agonistiche e giovanili in cui il Gruppo Sportivo si articola, possono essere scelti anche tra personale esterno all'Amministrazione, purché con provata competenza nell'ambito della specifica disciplina sportiva; la nomina, su proposta del Direttore Tecnico, è effettuata dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, e non comporta oneri sul capitolo di bilancio;

I TESSERATI ALLE SEZIONI SPORTIVE AGONISTICHE: oltre a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale VV. F. (permanenti, volontari e amministrativi) alle sezioni sportive agonistiche possono tesserarsi tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi purché in possesso dei requisiti fisici e morali per praticare l'attività a livello agonistico.

I TESSERATI ALLE SEZIONI SPORTIVE GIOVANILI AGONISTICHE: a tali sezioni possono tesserarsi i figli dei dipendenti del CNVVF, nonché di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e giovani con particolari attitudini alla pratica sportiva agonistica.

I TESSERATI ALLE SEZIONI SPORTIVE AMATORIALI: tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale VV. F. (permanenti, volontari, amministrativi e personale dell'amministrazione civile che presta servizio nel Dipartimento VV. F. S. P. e D. C.) possono tesserarsi alle sezioni sportive amatoriali.

Articolo 7 – VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Gruppo Sportivo, in quanto affiliato alla Federazione Sportiva Nazionale osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo statuto federale.

Ogni controversia interna al Gruppo Sportivo o tra esterni ed il Gruppo Sportivo e/o i suoi organi, inerente l'attività dello stesso dovrà essere sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Dirigente dell'Ufficio per le Attività Sportive. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

Articolo 8 - RISORSE FINANZIARIE

L'attività del Gruppo Sportivo è sostenuta e finanziata dal Corpo Nazionale. Le risorse finanziarie provenienti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, reperite e versate sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al relativo capitolo di spesa del Comando Provinciale VV. F. per le esigenze del Gruppo Sportivo.

Qualora i proventi non siano sufficienti a coprire tutte le spese di gestione, gli atleti saranno invitati a sostenere direttamente quelle relative alle trasferte; in tal caso, ogni documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale, titolo di viaggio etc.) dovrà essere intestato direttamente a chi sostiene la stessa.

Per contenere le spese di trasferta, ove possibile e previo accordi fra i Comandi interessati, atleti e tecnici del Gruppo Sportivo potranno essere alloggiati senza oneri presso le sedi del C.N.VV.F., rimanendo a carico del Gruppo Sportivo le sole spese relative agli eventuali pasti consumati dagli esterni all'Amministrazione.

Al fine di reperire fondi, attrezzature, equipaggiamento tecnico e sponsorizzazioni, necessari per il buon funzionamento del Gruppo Sportivo potranno essere stipulati accordi con associazioni od enti che abbiano come scopo statutario il sostentamento e lo sviluppo delle attività dello Gruppo Sportivo stesso.

Per la gestione, contabile e fiscale, dei fondi non di provenienza dell'Amministrazione il Gruppo Sportivo potrà avvalersi – previa istituzione di un'apposita Commissione amministrativa - del supporto dell'O.N.A. (Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), ai sensi dell'art. 1 lettera d) dello statuto dell'Opera stessa, attraverso il quale essa favorisce lo svolgimento dell'attività sportiva dei dipendenti e dei loro familiari.

Articolo 9 – ASPETTI GESTIONALI

Avuto riguardo della specifica competenza necessaria per l'assolvimento di incarichi o compiti nell'ambito del Gruppo Sportivo, il Dirigente potrà avvalersi di personale in servizio attivo o in quiescenza.

Il personale in servizio attivo, ove risulti compatibile con le altre esigenze del servizio istituzionale, può essere impiegato per le esigenze del Gruppo Sportivo anche in orario ordinario o straordinario nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

L'utilizzazione di personale in quiescenza ovvero di personale in servizio attivo oltre la disponibilità dei normali orari lavorativi è consentita ove gli eventuali oneri di spesa aggiuntivi trovino coperture nell'ambito delle disponibilità dei fondi reperiti.



**ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DEGLI ATLETI DEI GG. SS. VV. F. E
DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME DA DESTINARE ALLO
SCUDETTO DEL G.S. VVF ED AGLI EVENTUALI SPONSOR TECNICI.**

1) Su TUTA di rappresentanza:

- dimensioni logo: Larg. 8,0 cm – Alt. 6,5 cm
- dimensioni massime sponsor tecnico (compreso il fondo): cm² 50



Altre specifiche:

- Scritta “Vigili del Fuoco” sullo spallone della giacca
- Scritta “Vigili del Fuoco” sul laterale sinistro altezza coscia del pantalone

2) Su Maglia Modello POLO di rappresentanza:

- dimensioni logo: Larg. 8,0 cm – Alt. 6,5 cm
- dimensioni massime sponsor tecnico (compreso il fondo): cm² 50



Altre specifiche:

- Scritta “Vigili del Fuoco” sullo spallone

3) Su CANOTTIERE e T-SHIRT da gara:

- dimensioni logo: Larg. 8,0 cm – Alt. 6,5 cm
- dimensioni massime sponsor tecnico (compreso il fondo): cm² 50



4) Su BORSA SPORTIVA:

- dimensioni logo: Larg. 8,0 cm – Alt. 6,5 cm
- dimensioni massime sponsor tecnico (compreso il fondo): cm² 180



Altre specifiche:

- Scritta “Vigili del Fuoco” sulla parte bassa

Si precisa che:

- Tutti i modelli sopra riportati sono da considerarsi esemplificativi e non vincolanti;
- I tessuti utilizzabili per tutti i capi di abbigliamento sono i seguenti: cotone, cotone elasticizzato, acetato, triacetato, microfibra, etc.